

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO del 25/03/2019

INTEGRAZIONE E MODIFICA ART 8 INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO.

Il giorno diciotto del mese di novembre, alle ore 15.00, dell'anno 2019 alle ore 14.00, presso l'ufficio di Segreteria, si sono incontrate:

Maria Luisa DI MARIA - Segretario Comunale in qualità di Presidente

Laura DI CARO, Responsabile Servizio Personale

e la delegazione di parte sindacale composta dai Sigg.:

Paola FORNASIERO RSU

Carmine LUNGO in rappresentanza della CGIL FP

Pier Paolo BALOCCO in rappresentanza della UIL FP

PREMESSO:

Che in data 25/03/2019 era stato sottoscritto il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del comune di Fontanetto Po in attuazione del CCNL del comparto Funzioni Locali del 21/05/2018.

Che da una attenta lettura dell'art 8 del citato contratto collettivo integrativo di Ente si è concordato tra le parti di integrare e modificare detto articolo in quanto presentava delle incongruenze.

Visto il nuovo testo dell'art 8 come di seguito specificato:

Art. 8

Indennità condizioni di lavoro (art. 70-bis, CCNL 2018)

1.L'indennità è riferita alle condizioni di lavoro che comportano rischio, disagio.

La misura dell'indennità è definita sulla base dei seguenti criteri:

a. **Rischio**

Per le attività che comportano continua e diretta esposizione al rischio pregiudizievole per la salute e l'integrità personale. A titolo esemplificativo rientrano in tale attività l'utilizzo di materiali quali: agenti chimici, biologici, fisici, gassosi, utilizzo di mezzi meccanici, elettrici, a motore, ecc..., complessi e a conduzione rischiosa, utilizzo di automezzi atti a determinare lesioni, svolgimento di prestazioni di attività in condizioni particolarmente insalubri di natura tossica.

Al personale interessato compete una indennità giornaliera lorda pari a euro 2,00.

Disagio si configura in una particolare situazione lavorativa che, pur non incidendo in via diretta ed immediata sulla salute e l'integrità personale del lavoratore, può risultare rilevante, per le condizioni sostanziali o temporali o relazionali che caratterizzano alcune prestazioni lavorative, sulle condizioni di vita dei singoli dipendenti addetti a tali mansioni, condizionandone l'autonomia temporale o

relazionale. A titolo esemplificativo e non esaustivo le parti individuano le seguenti attività disagiate:
✓ Attività di sportello al pubblico (per servizi di apertura continuativi superiori a 3 ore).
Al personale coinvolto verrà corrisposta una indennità giornaliera di euro 2,00.

2. Ciascun Responsabile di Servizio / responsabile del Servizio Personale individua con proprio provvedimento motivato le attività ricadenti nell'ambito di tali categorie, nonché il personale interessato. L'indennità compete per i giorni di effettiva prestazione lavorativa comportanti lo svolgimento delle attività sopra indicate.

RILEVATO che il nuovo testo dell'art 8 consente una migliore definizione dei criteri nonché della determinazione delle indennità.

Tutto ciò premesso

Le parti come sopra rappresentate approvano il nuovo testo dell'art. 8 come segue:

Art. 8

Indennità condizioni di lavoro (art. 70-bis, CCNL 2018)

1. L'indennità è riferita alle condizioni di lavoro che comportano rischio, disagio.

La misura dell'indennità è definita sulla base dei seguenti criteri:

b. **Rischio**

Per le attività che comportano continua e diretta esposizione al rischio pregiudizievole per la salute e l'integrità personale. A titolo esemplificativo rientrano in tale attività l'utilizzo di materiali quali: agenti chimici, biologici, fisici, gassosi, utilizzo di mezzi meccanici, elettrici, a motore, ecc., complessi e a conduzione rischiosa, utilizzo di automezzi atti a determinare lesioni, svolgimento di prestazioni di attività in condizioni particolarmente insalubri di natura tossica.
Al personale interessato compete una indennità giornaliera lorda pari a euro 2,00.

Disagio si configura in una particolare situazione lavorativa che, pur non incidendo in via diretta ed immediata sulla salute e l'integrità personale del lavoratore, può risultare rilevante, per le condizioni sostanziali o temporali o relazionali che caratterizzano alcune prestazioni lavorative, sulle condizioni di vita dei singoli dipendenti addetti a tali mansioni, condizionandone l'autonomia temporale o relazionale. A titolo esemplificativo e non esaustivo le parti individuano le seguenti attività disagiate:

✓ Attività di sportello al pubblico (per servizi di apertura continuativi superiori a 3 ore).
Al personale coinvolto verrà corrisposta una indennità giornaliera di euro 2,00.

2. Ciascun Responsabile di Servizio / responsabile del Servizio Personale individua con proprio provvedimento motivato le attività ricadenti nell'ambito di tali categorie, nonché il personale interessato. L'indennità compete per i giorni di effettiva prestazione lavorativa comportanti lo svolgimento delle attività sopra indicate.

Letto, approvato e sottoscritto

La delegazione di parte Pubblica

Maria Luisa DI MARIA - Segretario Comunale in qualità di Presidente

Laura DI CARO, Responsabile Servizio Personale

e la delegazione di parte sindacale composta dai Sigg.:

Paola FORNASIERO RSU

Carmine LUNGO in rappresentanza della CGIL FP

Pier Paolo BALOCCO in rappresentanza della UIL FP